

ORDINANZA N. 103/2024 DEL 06/08/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DELLE
DIMENSIONI DI MQ. 285,00 (ML. 95 X 3) RICADENTE NEL PORTO DI ANCONA –
LUNGOMARE DELLA ZONA INDUSTRIALE – PER CONSENTIRE UN'ADEGUATA
MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE NELL'AREA "EX SFIR"
FINO AL 18/08/2024

IL PRESIDENTE

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 8 comma 3 lett. m) I. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO

il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la

nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA la richiesta della società "ECO.LOGICA S.r.l.", C.F./P.IVA

02927770426, trasmessa per il tramite della società "WE PLAN GROUP S.r.l." – P.IVA 02939550428 – e acquisita al prot. n. E-13059 del 01/08/2024, avente ad oggetto la domanda di occupazione temporanea di un'area demaniale di mq. 285,00 (ml. 95 x 3) ricadente nel porto di Ancona – Lungomare della Zona Industriale – per consentire un'adeguata movimentazione dei mezzi per fini cantieristici, cantiere nell'area "ex SFIR", nel periodo previsto dal 05/08/2024 al 18/08/2024, ma comunque subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata da questo Ente e della durata di n. 14

giorni dalla data della stessa, dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

VISTA l'Ordinanza n. 39/2024 del 22/04/2024 relativa alla medesima

occupazione per il periodo dal 24/04/2024 al 07/05/2024;

VISTA l'Ordinanza n. 47/2024 del 10/05/2024 relativa alla medesima

occupazione per il periodo dal 13/05/2024 al 26/05/2024;

VISTA l'Ordinanza n. 66/2024 del 06/06/2024 relativa alla medesima

occupazione per il periodo dal 10/06/2024 al 23/06/2024;

VISTA l'Ordinanza n. 82/2024 del 28/06/2024 relativa alla medesima

occupazione per il periodo dal 10/06/2024 al 23/06/2024;

PRESO ATTO dell'avvenuta corresponsione in data 01/08/2024 dei diritti di istruttoria

da parte della Società;

PRESO ATTO del versamento di € 5.000,00 in data 17/04/2024 quale deposito

cauzionale, come da quietanza acquisita al prot. n. E-6113 del 17/04/2024, effettuato per la prima autorizzazione di consimile attività;

PRESO ATTO della dichiarazione della polizza n. 420123444 emessa dalla società

Generali Italia S.p.a., quale copertura RCT per l'importo di € 2.500.000,00 per sinistro e RCO per l'importo di € 1.500.000,00 per

sinistro, prodotta per altro procedimento;

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela

della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dalla giornata odierna al 18/08/2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, l'area demaniale marittima delle dimensioni di mq. 285,00 (ml. 95 x 3) ricadente nel porto di Ancona – Lungomare della Zona Industriale verrà utilizzata dalla ditta "ECO.LOGICA S.r.I.",

C.F./P.IVA 02927770426, con sede in Ancona (AN), Via Martiri della Resistenza n. 29 per consentire un'adeguata movimentazione dei mezzi di cantiere nell'area "ex sfir".

L'area richiesta riguarda il tratto di banchina stradale senza interessamento della viabilità di Lungomare della Zona Industriale.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, senza soluzione
 di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, qualora si rendesse necessario, la
 presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa
 viabilità da parte della utenza portuale, nonché l'apposizione di apposita segnaletica
 temporanea almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della decorrenza del presente
 titolo in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada
 ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- In presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal limitrofo varco;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- A cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;



• E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale all'uopo acquisite.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 06/08/2024

II Presidente Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° II Segretario Generale Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)